



Criteria e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti autorizzate ai sensi del D.Lgs. 59/2005, nonché del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 133/2005.

INDICE

1. Soggetti tenuti a prestare garanzia finanziaria.....	2
2. Modalità e termini di presentazione.....	4
2.1 Impianti di recupero e/o smaltimento, escluse le discariche.....	5
2.2 Impianti di discarica controllata.....	5
3. Durata.....	6
3.1 Per tutti gli impianti, eccetto le discariche.....	6
3.2 Per le discariche.....	6
3.2.1 Gestione operativa e chiusura della discarica.....	6
3.2.2 Gestione post-operativa della discarica.....	7
4. Svincolo delle garanzie finanziarie.....	8
5. Escussione.....	9
6. Riduzioni dell'importo.....	9
7. Determinazione degli importi per categorie di impianto.....	10
7.1 Discariche (D1 e D5).....	10
7.1.1 Discariche per rifiuti inerti (con esclusione delle discariche per rifiuti inerti da demolizione, come definite dall'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 del 29/07/2003).....	10
7.1.2 Discariche per rifiuti non pericolosi.....	11
7.1.2.1 Discariche per rifiuti urbani e assimilati.....	11
7.1.2.2 Discariche per rifiuti speciali non pericolosi (alle quali possono essere conferiti anche rifiuti pericolosi).....	11
7.1.3 Discariche per rifiuti pericolosi.....	12
7.1.4 Depositi permanenti.....	12
7.2 Aree attrezzate di raggruppamento e centri di conferimento (ecocentri) autorizzati ai sensi degli art. 208-210 e 211 del D. Lgs. n. 152/2006.....	13
7.3 Impianti di messa in riserva/deposito preliminare (operazioni denominate R13 e D15 negli allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).....	13
7.4 Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13).....	14
7.5 Impianti di recupero di rifiuti pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13), compresi gli impianti autorizzati a ricevere sia rifiuti non pericolosi sia rifiuti pericolosi.....	14
7.6 Impianti di trattamento ai fini dello smaltimento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (operazioni denominate D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D13, D14 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di deposito preliminare (D15).....	15



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7.7 Impianti di incenerimento (D10 e D11) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi (inclusi i rifiuti contenenti PCB e PCT) dotati o non dotati di annessi impianti di deposito preliminare (D15) nonché impianti di coincenerimento che prestano garanzia i sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 133/05.....	16
7.8 Impianti mobili.....	17
7.9 Impianti di ricerca e di sperimentazione.....	17

1. Soggetti tenuti a prestare garanzia finanziaria

1. L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito a soggetti pubblici o privati, titolari di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti (o gestori aventi un regolare rapporto contrattuale con i titolari) e in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208-210 e 211 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 7 del D.Lgs. 59/05, nonché in possesso di autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, ovvero ai sensi degli artt. 28-29 del D.Lgs. 22/97.
2. L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 133/05, è riferito anche ai titolari degli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e a cui sono applicate le procedure semplificate di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06.
3. Le garanzie finanziarie sono prestate al fine di assicurare la copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, a eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura e dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti da parte dei titolari/gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia delle garanzie stesse.
4. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 4/2006 e della L.R. 9/2006, in sede di rilascio di nuova autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero ai sensi del D.Lgs. 59/05 o del D.Lgs. 133/05, le garanzie finanziarie sono prestate a favore della Provincia competente per territorio. In sede di rinnovo o modifica di autorizzazioni regionali, in vigore al momento dell'approvazione della presente deliberazione, emanate ai sensi del D.Lgs. 22/97 o del D.Lgs. 152/06, tutte le polizze già prestate a favore della R.A.S. – Assessorato Difesa dell'Ambiente, dovranno essere volturate alla Provincia competente per territorio, quale nuovo Ente beneficiario.
5. La garanzia finanziaria relativa a impianti mobili è riferita a ogni singola campagna di attività: per i cantieri allestiti nella regione Sardegna, dovrà essere prestata a favore della provincia nel cui territorio si svolge la campagna, al momento della comunicazione di inizio attività, secondo gli importi di cui al paragrafo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7.7; per cantieri allestiti al di fuori della regione Sardegna si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente.

6. Sono tenuti a prestare garanzie finanziarie, all'avvio dell'esercizio, i soggetti titolari/gestori dei seguenti tipi di impianto:

- 1) discariche (operazioni denominate D1 e D5 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):
 - a. discarica per rifiuti inerti (con esclusione delle discariche per rifiuti inerti da demolizione, come definite dall'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 del 29/07/2003);
 - b. discarica per rifiuti non pericolosi;
 - c. discarica per rifiuti pericolosi;
- 2) depositi permanenti (operazione denominata D12 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad esempio depositi sotterranei o sistemazione di contenitori in una miniera);
- 3) aree attrezzate di raggruppamento o centri di conferimento (ecocentri), autorizzati ai sensi degli artt. 208-210 e 211 del D.Lgs. n. 152/06, nei quali la gestione dei rifiuti avviene previo sversamento in fossa e successivo carico su cassoni scarrabili o sui mezzi che effettuano il conferimento a recupero/smaltimento; i titolari/gestori di centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008 sono tenuti all'osservanza di quanto riportato all'art. 2 del medesimo decreto e/o di ulteriori specifiche disposizioni in materia;
- 4) impianti di messa in riserva/deposito preliminare (operazioni denominate R13 e D15 negli allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- 5) impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13);
- 6) impianti di recupero di rifiuti pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13), compresi gli impianti autorizzati a ricevere sia rifiuti non pericolosi sia rifiuti pericolosi;
- 7) impianti di trattamento ai fini dello smaltimento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (operazioni denominate D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D13, D14 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di deposito preliminare (D15);
- 8) impianti di incenerimento (operazioni denominate D10 e D11 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi (inclusi i rifiuti contenenti PCB e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PCT) dotati o non dotati di annessi impianti di deposito preliminare, nonché impianti di coincenerimento che prestano garanzia ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 133/05;

- 9) impianti mobili di trattamento rifiuti;
- 10) impianti di ricerca e di sperimentazione.

2. Modalità e termini di presentazione

1. La garanzia finanziaria è prestata in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e in particolare:
 - a. da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche e integrazioni;
 - b. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
 - c. da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. Contestualmente alla presentazione del progetto il titolare/gestore dell'impianto fornisce lo schema della garanzia finanziaria, corredato dagli elementi dimostrativi del calcolo dell'importo; tale schema potrà essere modificato in base alle risultanze dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. La presentazione del predetto schema costituisce applicazione di quanto riportato all'art. 103, comma 6, punto 3 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
3. Le garanzie finanziarie stipulate sono presentate entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
4. Le garanzie finanziarie già prestate per le attività in esercizio al momento della emanazione della presente deliberazione rimangono valide fino al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo, nel quale verrà previsto l'adeguamento delle stesse alle modalità e ai parametri stabiliti dalla presente deliberazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Il titolare/gestore, contestualmente alla presentazione del progetto, è tenuto a fornire copia della polizza stipulata per responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività e copia di quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima.

2.1 Impianti di recupero e/o smaltimento, escluse le discariche

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, o all'ampliamento, e all'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento, è prestata un'idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi inerenti eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino o di eventuali danni all'ambiente.
2. Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca a un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione.
3. In caso di autorizzazioni relative a impianti che recuperano e/o smaltiscono sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non siano espressamente indicati nell'atto autorizzativo, la garanzia finanziaria si intende riferita alle potenzialità complessivamente autorizzate considerandole interamente attribuite ai rifiuti pericolosi.

2.2 Impianti di discarica controllata

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, o all'ampliamento, e all'esercizio di impianti di discarica controllata, sono prestate contestualmente le seguenti garanzie finanziarie:
 - a. garanzia per la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura della discarica, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel piano di gestione operativa e per il ripristino ambientale dell'area;
 - b. garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza e ai controlli.
2. La garanzia per la gestione operativa di cui al punto 1.a può essere prestata per ciascun lotto, come individuato nel provvedimento autorizzativo.
3. Qualora l'autorizzazione della discarica sia rilasciata per singoli lotti e la garanzia per la gestione operativa di cui al punto 1.a sia prestata per ciascun lotto, la garanzia per la gestione post-operativa deve comunque essere prestata per importi che progressivamente siano calcolati sulla base delle volumetrie autorizzate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Durata

3.1 Per tutti gli impianti, eccetto le discariche

1. La durata della garanzia finanziaria per la gestione di impianti di recupero e/o smaltimento deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate al paragrafo 1, punto 3. Decorso tale periodo la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario. Qualora alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione, esclusa la maggiorazione, non sia presentata nuova garanzia finanziaria (o rinnovo), la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace.
2. In caso di rinnovo o proroga dell'autorizzazione l'efficacia della garanzia finanziaria già prestata dovrà essere estesa a copertura delle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività; in alternativa dovrà essere presentata una nuova garanzia finanziaria. L'estensione della polizza già prestata o l'eventuale nuova polizza dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di rinnovo o proroga dell'autorizzazione, pena la sospensione del provvedimento autorizzativo. L'accettazione dell'estensione della polizza già prestata o della nuova polizza, da parte dell'Ente competente, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione.
3. La garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al paragrafo 1, punto 3, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra. Qualora alla scadenza dei primi cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace. Così si procederà sino alla copertura del periodo di cui al punto 1.

3.2 Per le discariche

3.2.1 Gestione operativa e chiusura della discarica

1. La durata della garanzia finanziaria per la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate al paragrafo 1, punto 3.

2. In caso di rinnovo o proroga dell'autorizzazione l'efficacia della garanzia finanziaria già prestata dovrà essere estesa a copertura delle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività; in alternativa dovrà essere presentata una nuova garanzia finanziaria. In entrambi i casi la durata dovrà essere pari a quanto stabilito al punto 1.
3. L'estensione della polizza già prestata o l'eventuale nuova polizza dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di rinnovo o proroga dell'autorizzazione, pena la sospensione del provvedimento autorizzativo. L'accettazione dell'estensione della polizza già prestata o della nuova polizza, da parte dell'Ente competente, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il periodo della validità della garanzia vigente al momento della chiusura della discarica dovrà essere esteso per almeno due anni a partire dalla data della comunicazione, da parte dell'Ente competente, dell'approvazione della chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/03. Durante tale periodo la polizza è trattenuta dall'Ente beneficiario ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 36/03. Decorso detto periodo la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.
5. A copertura del periodo di cui ai punti 1 e 4, la garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al paragrafo 1, punto 3, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra. Qualora alla scadenza dei primi cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace. Così si procederà sino alla copertura del periodo di cui ai punti 1 e 4.

3.2.2 Gestione post-operativa della discarica

1. La durata della garanzia finanziaria per la gestione post-operativa della discarica deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.
2. In caso di rinnovo o proroga dell'autorizzazione l'efficacia della garanzia finanziaria già prestata dovrà essere estesa a copertura delle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività; in alternativa dovrà



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

essere presentata una nuova garanzia finanziaria. In entrambi i casi la durata dovrà essere pari a quanto stabilito al punto 1.

3. L'estensione della polizza già prestata o l'eventuale nuova polizza dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di rinnovo o proroga dell'autorizzazione, pena la sospensione del provvedimento autorizzativo. L'accettazione dell'estensione della polizza già prestata o della nuova polizza, da parte dell'Ente competente, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il periodo della validità della garanzia vigente al momento della chiusura della discarica dovrà essere esteso per almeno trenta anni a partire dalla data della comunicazione, da parte dell'Ente competente, dell'approvazione della chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/03. Durante tale periodo la polizza è trattenuta dall'Ente beneficiario ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/03. In alternativa dovrà essere presentata una nuova garanzia finanziaria di pari durata (30 anni). Decorso detto periodo la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario, in seguito all'accertamento di cui al comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/03.
5. A copertura del periodo di cui ai punti 1 e 4, la garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al **paragrafo 1, punto 3**, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra. Così si procederà sino alla copertura del periodo di cui ai punti 1 e 4.

Qualora alla scadenza dei primi cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace. Qualora non sia presentata nuova garanzia (o rinnovo) durante la fase post-operativa prima dello scadere del termine di cui al punto 4, l'Ente beneficiario attiverà le procedure di cui alla parte IV, titolo VI del D. Lgs. n. 152/2006.

4. Svincolo delle garanzie finanziarie

1. In via generale, le garanzie finanziarie, alla scadenza della validità, devono essere svincolate e restituite al titolare dell'impianto, con comunicazione espressa, dall'autorità che ha autorizzato l'attività, previo nulla osta dell'Ente di controllo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Nel caso di cessazione dell'attività, in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, la garanzia finanziaria può essere svincolata dall'Ente Beneficiario anteriormente alla scadenza della garanzia, dietro presentazione di apposito nulla-osta da parte dell'Ente di controllo.

5. Escussione

1. Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'Ente beneficiario in presenza di inadempienza o di qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia delle garanzie, derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato o iscritto da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative o iscrizioni, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici, anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere alla copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, a eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari/gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
2. Per le discariche, la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa, ivi comprese le operazioni di chiusura della discarica, potrà essere escussa anche nel periodo di cui all'art. 14, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 36/03, successivo alla chiusura della discarica.
3. Per le discariche, la garanzia finanziaria relativa alla fase di post-gestione potrà essere escussa nel periodo di cui all'art. 14, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 36/03, a partire dalla data della comunicazione, da parte dell'Ente competente, dell'approvazione della chiusura dell'impianto.
4. Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità competente che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice Civile, la società di assicurazione/banca non godrà del beneficio della preventiva escussione del titolare/gestore dell'impianto.
5. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale o delle commissioni e/o dei successivi supplementi del premio non potrà in alcun caso essere opposto all'Ente garantito e non potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.
6. In caso di escussione, l'ammontare delle garanzie finanziarie e i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della società di assicurazione/banca sulla base dell'indice ISTAT.

6. Riduzioni dell'importo

1. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del 40% nel caso in cui il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente.

2. La riduzione dell'importo della garanzia finanziaria per discariche in fase di avanzata coltivazione è disciplinata in conformità all'art. 14, comma 5, del D. Lgs n. 36/03.
3. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro.

7. Determinazione degli importi per categorie di impianto

1. I criteri e i parametri per la determinazione dell'importo minimo delle garanzie finanziarie sono suddivisi per categorie di impianto.
2. In ogni caso, per tutte le categorie di impianto, l'importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a 150.000 €.

7.1 Discariche (D1 e D5)

1. Per le discariche sono prestate due distinte fideiussioni: la prima è riferita alla gestione operativa e alla chiusura; la seconda è riferita alla gestione post-operativa.
2. La superficie da considerare per il calcolo della fideiussione è da intendersi quella effettiva finale di copertura dei rifiuti per ogni singolo lotto, e non la sua proiezione ortogonale sul piano orizzontale.
3. Il volume da considerare per il calcolo della fideiussione è da intendersi al lordo degli strati di copertura infrastrato e al netto dei volumi della barriera geologica di fondo e della copertura finale.

7.1.1 Discariche per rifiuti inerti (con esclusione delle discariche per rifiuti inerti da demolizione, come definite dall'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 del 29/07/2003)

1. Per le operazioni di gestione, chiusura, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
 - a. 2,5 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
 - b. 5 € al metro cubo di volume occupato.
2. Per il periodo di gestione post-operativa l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a. 2,5 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura
- b. 2,5 € al metro cubo di volume occupato.

7.1.2 Discariche per rifiuti non pericolosi

1. Le garanzie finanziarie sono calcolate distintamente per discariche per rifiuti urbani e assimilati e per rifiuti speciali.

7.1.2.1 Discariche per rifiuti urbani e assimilati

1. Per le operazioni di gestione, chiusura, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
 - a. 5 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
 - b. 5 € al metro cubo di volume occupato.
2. Per il periodo di gestione post-operativa l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
 - a. 5 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
 - b. 10 € al metro cubo di volume occupato (5 € al metro cubo per discariche di volume superiore a 200.000 metri cubi).
3. Qualora l'autorizzazione della discarica sia rilasciata per singoli lotti e la garanzia per la gestione operativa sia prestata per ciascun lotto, poiché la garanzia per la gestione post-operativa è prestata per importi che progressivamente sono calcolati sulla base delle volumetrie autorizzate, al raggiungimento della soglia di 200.000 metri cubi l'intero importo della garanzia finanziaria di gestione post-operativa deve essere rimodulato considerando come parametro unitario 5 € al metro cubo.

7.1.2.2 Discariche per rifiuti speciali non pericolosi (alle quali possono essere conferiti anche rifiuti pericolosi)

1. Per le operazioni di gestione, chiusura, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
 - a. 10 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
 - b. 15 € al metro cubo di volume occupato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Per il periodo di gestione post-operativa l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
 - a. 10 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
 - b. 10 € al metro cubo di volume occupato (5 € al metro cubo per discariche di volume superiore a 200.000 metri cubi).
3. Qualora l'autorizzazione della discarica sia rilasciata per singoli lotti e la garanzia per la gestione operativa sia prestata per ciascun lotto, poiché la garanzia per la gestione post-operativa è prestata per importi che progressivamente sono calcolati sulla base delle volumetrie autorizzate, al raggiungimento della soglia di 200.000 metri cubi l'intero importo della garanzia finanziaria di gestione post-operativa deve essere rimodulato considerando come parametro unitario 5 € al metro cubo.

7.1.3 Discariche per rifiuti pericolosi

1. Per le operazioni di gestione, chiusura, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
 - a. 20 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
 - b. 30 € al metro cubo di volume occupato.
2. Per il periodo di gestione post-operativa l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
 - a. 20 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
 - b. 10 € al metro cubo di volume occupato.

7.1.4 Depositi permanenti

1. Per le operazioni di gestione, chiusura, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso l'importo della garanzia è determinato nella misura di 20 € per ogni metro cubo di volume occupato.
2. Per il periodo di gestione post-operativa l'importo della garanzia è determinato nella misura di 20 € per ogni metro cubo di volume occupato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7.2 Aree attrezzate di raggruppamento e centri di conferimento (ecocentri) autorizzati ai sensi degli art. 208–210 e 211 del D. Lgs. n. 152/2006

1. La garanzia finanziaria è prestata soltanto per gli impianti nei quali la gestione dei rifiuti avviene previo sversamento in fossa e successivo carico su cassoni scarrabili o sui mezzi che effettuano il conferimento a recupero/smaltimento.
2. L'importo della garanzia è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:
 - a. 2 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. > 500;
 - b. 1 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. ≤ 500;
 - c. 0,40 € al kg per rifiuti speciali pericolosi;
 - d. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;
 - e. 0,10 € al kg per rifiuti inerti;
 - f. 0,10 € al kg per rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

7.3 Impianti di messa in riserva/deposito preliminare (operazioni denominate R13 e D15 negli allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

1. La garanzia finanziaria è prestata per gli impianti nei quali la gestione dei rifiuti avviene come semplice stoccaggio in attesa di invio ad altro impianto di recupero/smaltimento.
2. L'importo della garanzia è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:
 - a. 2 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. > 500;
 - b. 1 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. ≤ 500;
 - c. 0,40 € al kg per rifiuti speciali pericolosi;
 - d. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;
 - e. 0,10 € al kg per rifiuti speciali inerti;
 - f. 0,10 € al kg per rifiuti urbani e assimilati agli urbani.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7.4 Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13).

1. L'importo della garanzia è determinato dalla somma di due addendi, calcolati in funzione dei seguenti parametri: la capacità di stoccaggio e la potenzialità di trattamento.

I. Il primo addendo è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:

- a. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;
- b. 0,10 € al kg per rifiuti speciali inerti;
- c. 0,10 € al kg per rifiuti urbani e assimilati a rifiuti urbani.

II. Il secondo addendo è quello derivante dalla potenzialità autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in t/a), secondo la seguente tabella:

a. per potenzialità ≤ 500 t/anno	75.000 €;
b. per potenzialità > 500 t/anno e ≤ 1.000 t/anno	100.000 €;
c. per potenzialità > 1.000 t/anno e ≤ 5.000 t/anno	125.000 €;
d. per potenzialità > 5.000 t/anno e ≤ 10.000 t/anno	150.000 €;
e. per potenzialità > 10.000 t/anno e ≤ 50.000 t/anno	175.000 €;
f. per potenzialità > 50.000 t/anno e ≤ 100.000 t/anno	200.000 €;
g. per potenzialità > 100.000 t/anno	225.000 €;

7.5 Impianti di recupero di rifiuti pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13), compresi gli impianti autorizzati a ricevere sia rifiuti non pericolosi sia rifiuti pericolosi.

1. L'importo della garanzia è determinato dalla somma di due addendi, calcolati in funzione dei seguenti parametri: la capacità di stoccaggio e la potenzialità di trattamento.

I. Il primo addendo è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:

- d. 2 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. > 500 ;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e. 1 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. ≤ 500 ;
- f. 0,40 € al kg per rifiuti speciali pericolosi;
- g. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;
- h. 0,10 € al kg per rifiuti speciali inerti;
- i. 0,10 € al kg per rifiuti non pericolosi assimilati a rifiuti urbani.

II. Il secondo addendo è quello derivante dalla potenzialità autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in t/a), secondo la seguente tabella:

h. per potenzialità ≤ 500 t/anno	150.000 €;
i. per potenzialità > 500 t/anno e ≤ 1.000 t/anno	200.000 €;
j. per potenzialità > 1.000 t/anno e ≤ 5.000 t/anno	250.000 €;
k. per potenzialità > 5.000 t/anno e ≤ 10.000 t/anno	300.000 €;
l. per potenzialità > 10.000 t/anno e ≤ 50.000 t/anno	350.000 €;
m. per potenzialità > 50.000 t/anno e ≤ 100.000 t/anno	400.000 €;
n. per potenzialità > 100.000 t/anno	450.000 €;

7.6 Impianti di trattamento ai fini dello smaltimento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (operazioni denominate D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D13, D14 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di deposito preliminare (D15)

1. L'importo della garanzia è determinato dalla somma di due addendi, calcolati in funzione dei seguenti parametri: la capacità di stoccaggio e la potenzialità di trattamento.

I. Il primo addendo è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:

- a. 2 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. > 500 ;
- b. 1 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. ≤ 500 ;
- c. 0,40 € al kg per rifiuti speciali pericolosi;
- d. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e. 0,10 € al kg per rifiuti speciali inerti;
- f. 0,10 € al kg per rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

II. Il secondo addendo è quello derivante dalla potenzialità autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in t/anno), secondo la seguente tabella:

a. per potenzialità ≤ 500 t/anno	150.000 €;
b. per potenzialità > 500 t/anno e ≤ 1.000 t/anno	200.000 €;
c. per potenzialità > 1.000 t/anno e ≤ 5.000 t/anno	250.000 €;
d. per potenzialità > 5.000 t/anno e ≤ 10.000 t/anno	300.000 €;
e. per potenzialità > 10.000 t/anno e ≤ 50.000 t/anno	350.000 €;
f. per potenzialità > 50.000 t/anno e ≤ 100.000 t/anno	400.000 €;
g. per potenzialità > 100.000 t/anno	450.000 €;

7.7 Impianti di incenerimento (D10 e D11) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi (inclusi i rifiuti contenenti PCB e PCT) dotati o non dotati di annessi impianti di deposito preliminare (D15) nonché impianti di coincenerimento che prestano garanzia i sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 133/05.

1. Per gli inceneritori di rifiuti urbani è prevista la polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di almeno tre milioni di euro.
2. L'importo della garanzia è determinato dalla somma di due addendi, calcolati in funzione dei seguenti parametri: la capacità di stoccaggio e la potenzialità di trattamento.

I. Il primo addendo è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:

- a. 1,5 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. > 500 ;
- b. 1 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. ≤ 500 ;
- c. 0,40 € al kg per rifiuti speciali pericolosi;
- d. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;
- e. 0,10 € al kg per rifiuti urbani e assimilati agli urbani.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

II. Il secondo addendo è quello derivante dalla potenzialità autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in kg/h), secondo la seguente tabella:

a. per potenzialità ≤ 200 kg/h	200.000 €;
b. per potenzialità > 200 kg/h e ≤ 1.200 kg/h	250.000 €;
c. per potenzialità > 1.200 kg/h e ≤ 2.000 kg/h	350.000 €;
d. per potenzialità > 2.000 kg/h	450.000 €.

7.8 Impianti mobili

1. Per gli impianti mobili di trattamento di rifiuti inerti l'importo della garanzia è determinato nella misura unica di 150.000 €.
2. Per gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non inerti l'importo della garanzia è calcolato come per il corrispondente impianto fisso.

7.9 Impianti di ricerca e di sperimentazione

1. Per gli impianti di sperimentazione e di ricerca l'importo della garanzia è calcolato come per il corrispondente impianto fisso, ridotto del 20%.